

Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano



UFFICIO ELETTORALE

ELEZIONI COMUNALI DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020

ELETTORI FISICAMENTE IMPEDITI CHE NECESSITANO DI ACCOMPAGNATORE

Per elettori fisicamente impediti si intendono, secondo la normativa vigente, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Le persone con queste disabilità, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore, purché questi risulti iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano (Legge 5 febbraio 2003, n. 17).

Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall'ASL. La certificazione deve precisare che "l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore". Questi documenti devono essere rilasciati immediatamente, gratuitamente e in esenzione a qualsiasi diritto o applicazione di marche. Il certificato viene poi allegato agli atti della sezione elettorale. Al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale.

Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.

Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:

1. Richiesta debitamente compilata e firmata

2. Documento d'identità
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune
4. Certificato medico rilasciato dalla ASL (Ufficiale Sanitario) attestante l'impossibilità ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Nel caso dell'elettore cieco può essere esibito, quale documento probatorio, il vecchio, cosiddetto "libretto di pensione" (libretto nominativo dell'Inps) dal quale si evince la cecità accertata.

Chi necessita di essere accompagnato solo fino alla cabina elettorale, ma poi è in grado di esercitare autonomamente il voto, non deve presentare alcun certificato medico.

Non è in nessun caso consentita l'assistenza al voto in cabina di elettori affetti da malattie mentali e psichiche (forme di demenza, etc.) in quanto la volontà dell'elettore potrebbe essere sostituita da quella dell'accompagnatore.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un disabile, a tal fine il Presidente del seggio, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore ed inoltre si accerterà, con apposita domanda, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

VOTO A DOMICILIO PER PERSONE AFFETTE DA GRAVISSIME INFERMITA'

La Legge 7 maggio 2009, n. 46 ha modificato alcune parti della Legge 27 gennaio 2006, n. 22, che regola il diritto al voto. In particolare l'art. 1, comma 1, così recita: "Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore".

Possono dunque esercitare il diritto di voto a domicilio anche le persone intrasportabili pur non essendo in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Non riguarda però le persone che con l'aiuto di altre persone possono comunque essere trasportate.

Tale valutazione è esclusivamente di competenza sanitaria, cioè la certificazione di intrasportabilità viene rilasciata dall'ASL che attraverso i propri medici attestano la situazione di grave infermità e di intrasportabilità o di dipendenza da elettromedicali (art. 1, comma 3, lett. b).

Gli elettori devono far pervenire, tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione (dunque **entro il 5 Ottobre 2020**) al Sindaco del Comune nelle cui liste

elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo.

A tale dichiarazione devono essere allegati:

- ✓ la copia della tessera elettorale
- ✓ un certificato medico rilasciato dal Medico Legale (Ufficiale Sanitario) della ASL di residenza della persona disabile, in data non anteriore ai 45 giorni dal giorno delle consultazioni elettorali e deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.

La norma non entra nel merito delle situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi quale sia la procedura di raccolta della sua volontà. Di norma, in questi casi la volontà è raccolta da un pubblico ufficiale (DPR 445/2000, art. 4) che annota le cause dell'impedimento fisico alla firma.

AGEVOLAZIONI ELETTORI SARDI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E.)

Gli elettori sardi residenti all'estero hanno diritto ad un rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione al voto.

Tale rimborso potrà essere erogato per le seguenti categorie:

- ✓ **iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero residenti all'estero.**
- ✓ i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963 (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato);
- ✓ i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero (sarà necessario certificare con apposita documentazione questo stato).

In particolare, **l'agevolazione è prevista per le elezioni comunali**, le elezioni provinciali, le elezioni regionali e per i referendum abrogativi e consultivi a carattere strettamente regionale.

Il contributo è commisurato alle spese di viaggio effettivamente sostenute, fino a un massimo di 250 euro per gli elettori provenienti da paesi europei e di 1.000 euro per gli elettori provenienti da paesi extraeuropei. In caso di ballottaggio, l'elettore rientrato all'estero che affronta un nuovo viaggio ha diritto a un ulteriore contributo, se dimostra l'avvenuto spostamento tramite i biglietti di viaggio relativi all'intero tragitto.

Gli elettori devono:

- ✓ essere iscritti all'Anagrafe italiana residenti all'estero (Aire) di un Comune sardo (possono beneficiare dell'agevolazione anche gli elettori per i quali la procedura di iscrizione sia ancora in corso, se attestata dall'Ufficio consolare dello Stato estero di provenienza);
- ✓ aver espresso il proprio voto;
- ✓ dimostrare con i biglietti dell'intero viaggio di essere arrivati al Comune sardo non prima dei due mesi antecedenti la data delle votazioni e ripartire verso il Paese estero di residenza entro i due mesi successivi alle votazioni.

Non hanno, invece, diritto al contributo gli elettori che si trovano all'estero per motivi di studio o per lavoro a tempo determinato che non possono, per legge, trasferire la residenza all'estero.

Termini per la presentazione:

gli elettori interessati devono richiedere il contributo al Comune prima del rientro al Paese estero.

Termini di conclusione del procedimento: 30 giorni

Documentazione:

Documentazione che l'elettore deve presentare al Comune in cui ha votato:

- tessera elettorale o autorizzazione sostitutiva della stessa, vidimata presso la sezione elettorale e attestante l'avvenuta votazione;
- documento d'identità;
- biglietti e carte d'imbarco di andata e ritorno da cui risulti che il viaggio è stato effettuato entro i termini indicati.

L'interessato deve presentarsi presso il Comune nel quale ha votato e consegnare al funzionario incaricato la documentazione precedentemente indicata. Il contributo sarà erogato all'interessato dall'Amministrazione comunale soltanto se la documentazione presentata sarà completa.

La documentazione deve essere compilata dall'elettore (con eventuale supporto del comune di appartenenza) sui modelli disponibili nella sezione Modulistica.

Siapiccia, li 01/10/2020

Il resp. dell'Ufficio Elettorale
Giorgio Salis